

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1175

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRARI Karl, RIZ e RUBNER

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 APRILE 1993

Norme transitorie per il reclutamento dei direttori didattici
nelle scuole elementari in lingua tedesca nella provincia di
Bolzano

ONOREVOLI SENATORI. - Nelle scuole elementari di lingua tedesca della provincia di Bolzano esiste un numero rilevante di posti di direttore didattico. Ai concorsi non può partecipare un numero sufficiente di candidati che abbiano i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Solo pochi insegnanti elementari di ruolo nelle predette scuole di lingua tedesca hanno l'anzianità di servizio ed i titoli di studio richiesti.

È pertanto necessario emanare delle

norme transitorie. Al primo concorso per la copertura dei posti vacanti di direttore didattico delle scuole elementari di lingua tedesca in provincia di Bolzano dovrebbero essere ammessi anche candidati che non hanno tutti i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.

Si tratta di posti già esistenti in pianta organica e pertanto la nuova normativa non comporta nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al primo concorso, per esami e titoli, a posti di direttore didattico nelle scuole elementari di lingua tedesca della provincia di Bolzano, indetto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli aspiranti che appartengono ai ruoli della scuola elementare o secondaria, purchè siano forniti dell'abilitazione magistrale, di uno dei titoli di studio di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ed abbiano maturato un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato in scuole elementari ovvero in scuole o istituti di istruzione secondaria.

2. Al concorso di cui al comma 1 sono ammessi inoltre gli insegnanti elementari di ruolo sprovvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, purchè abbiano maturato in qualità di insegnanti elementari un servizio di almeno dodici anni effettivamente prestato di cui almeno due anni in qualità di vicario di direttore didattico reggente su sede vacante e gli insegnanti elementari di ruolo sprovvisti dei titoli di studio di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 maggio 1974, n. 417, purchè abbiano maturato in qualità di insegnanti elementari un servizio di almeno venti anni effettivamente prestato.